



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

17100 SAVONA – Via S. Lorenzo, 3/6 – Tel. 019.82.64.27 – Fax 019.81.10.36
E-mail: ordinemedicisavona@omceosv.it Web: <http://www.omceosv.it>

ECM QUANTI CREDITI VANNO ACQUISITI NEL TRIENNIO 2008-2010?

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato – Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”. Nell'accordo è riportato, tra l'altro che ogni operatore sanitario deve acquisire **150 crediti nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti all'anno (minimo 30 massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.** In particolare dei 150 crediti formativi **almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi** acquisiti negli anni della sperimentazione a partire **dall'anno 2004 fino all'anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti.**

Quindi, chi avrà acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60).

Esempio: se si sono fatti negli anni 2004-2007 60 o più crediti, i 60 crediti si possono trascinare. Restano i 90 crediti nuovi, così ripartiti nel triennio: 30-30-30.

Se si fossero fatti meno di 60 crediti nel triennio 2004-2007 es. 50, i 50 crediti si trascinano e rimangono da fare 100 nuovi crediti.

ESENZIONI

Formazione post-base: per rientrare in tale tipo di esenzione occorre frequentare, in Italia o all'estero, un corso di formazione universitario che sia post-laurea (es. corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) e che sia proprio della categoria di appartenenza.

La Commissione ECM, cui spetta ogni decisione in merito, non ha prodotto un elenco di tali corsi per cui si raccomanda particolare attenzione al rispetto dei due requisiti: frequenza di un corso universitario post-laurea e materiale del corso attinenti alla categoria di appartenenza. Il periodo di esenzione è per tutti gli anni di frequenza.

Gravidanza: rientrano in tale esenzione i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza. L'esenzione è valida per tutto l'anno dove ricadono i mesi di astensione dal lavoro e, qualora tale periodo si trovi a cavallo di due anni, il Ministero ha precisato che l'anno di esenzione sarà quello nel quale ricadono il maggior numero dei mesi di assenza dal lavoro.

Servizio militare: i soggetti che adempiono al servizio militare sono esonerati dall'acquisizione dei crediti limitatamente all'anno di adempimento.